



# Riconoscimento di documenti pubblici all'estero


## Autentiche: postille e legalizzazioni

Per essere riconosciuti all'estero, i documenti pubblici devono essere autenticati dall'autorità competente presente nello Stato che li ha rilasciati. Ne fanno parte, ad esempio, gli atti di stato civile, le sentenze e gli estratti del registro di commercio. Esistono due tipi di autentiche: la «**postilla**» e la «**legalizzazione**».

La **postilla** viene rilasciata per i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. Una **legalizzazione** viene invece rilasciata per i Paesi che non hanno aderito a questa Convenzione. Ricordiamo che la Svizzera è membro firmatario della Convenzione dell'Aia dall'11 marzo 1973.

In Ticino, l'autorità competente per il rilascio di postille e legalizzazioni è il Servizio di autentica documenti della Cancelleria dello Stato. Il Servizio ha sede a Bellinzona nel Palazzo delle Orsoline.

È possibile autenticare unicamente documenti rilasciati da uffici ed enti pubblici del Cantone Ticino oppure da notai e avvocati abilitati in Ticino.



## 1. Cos'è una postilla e quando è necessario richiederla?

La postilla è un timbro (con uno standard riconosciuto a livello internazionale) che attesta l'autenticità del documento e certifica la validità della firma e del sigillo presente sul documento.

La postilla viene apposta in italiano, lingua ufficiale del Cantone Ticino.

Le postille possono essere rilasciate solo da paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e sono destinate ad essere utilizzate unicamente in un paese aderente.

La postilla è richiesta solamente qualora la validità e l'autenticità del documento debbano essere certificate all'estero.

Nel paese di rilascio del documento la postilla non è necessaria, inoltre essa non certifica il contenuto dell'atto pubblico al quale si riferisce.

Di seguito sono riportati alcuni degli atti pubblici più frequentemente autenticati (lista non esaustiva):

- *atti di stato civile;*
- *atti o riconoscimenti di firme notarili;*
- *atti di nascita;*
- *dichiarazioni degli uffici dello Stato;*
- *diplomi scolastici;*
- *documenti per l'esportazione di veicoli;*
- *estratti registro di commercio;*
- *firme personali certificate dai Comuni;*
- *sentenze;*
- *patenti.*

## 2. Cos'è una legalizzazione e quando è necessario richiederla?

La legalizzazione è un timbro (con uno standard riconosciuto a livello internazionale) che attesta l'autenticità del documento e certifica la validità della firma e del sigillo presenti sul documento.

Le legalizzazioni sono rilasciate esclusivamente per documenti che sono destinati ad essere utilizzati in paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aia.

Qualora necessario autenticare, tramite legalizzazione, una firma notarile, questa deve essere precedentemente legittimata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, del Tribunale di appello di Lugano.

## 3. Dove ottengo una postilla o una legalizzazione?

In Ticino l'autorità competente per il rilascio di postille o legalizzazioni è il Servizio di autentica documenti della Cancelleria dello Stato.

È possibile presentarsi personalmente negli orari di apertura oppure trasmettere la richiesta tramite invio postale:

**Cancelleria dello Stato**  
**Servizio di autentica documenti**  
**Piazza Governo 6**  
**6500 Bellinzona**

Lo sportello è aperto **da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.00.**  
tel. **091 814 43 88**

Sulla pagina web è presente un modulo che contiene tutte le informazioni utili per evadere rapidamente una pratica tramite invio postale.

## 4. Quanto costa?

**Postilla:**

- *fr. 18.- per l'autentica di un atto di stato civile;*
- *fr. 35.- per l'autentica di atti pubblici notarili;*
- *fr. 30.- per l'autentica di ogni altro atto pubblico;*
- *fr. 30.- per l'autentica di atti rilasciati dai servizi dell'Amministrazione cantonale.*

**Legalizzazione:**

- *fr. 18.- per l'autentica di un atto di stato civile;*
- *fr. 30.- per l'autentica di tutti gli altri documenti.*

## 5. In quali paesi si applica la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961?

La lista completa e aggiornata dei paesi che hanno aderito a tale Convenzione è disponibile sulla pagina web [www.hcch.net](http://www.hcch.net).